



# Regione del Veneto

Presidente  
V. Presidente  
Assessori

Giancarlo	Galan
Bruno	Canella
Raffaele	Bazzoni
Sergio	Berlato
Pierluigi	Bolla
Franco	Bozzolin
Iles	Braghetto
Cesare	Campa
Gaetano	Fontana
Fabio	Gava
Massimo	Giorgetti
Floriano	Pra
Raffaele	Zanon

Deliberazione della Giunta

SEZIONE URBANISTICA AMMINISTRATIVA

PERVENUTO IL

03 AGO. 1998

2676

14 LUG. 1998

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Comune di VICENZA  
Piano Regolatore Generale - Variante  
Approvazione con modifiche d'ufficio  
Art. 45 - L.R. 27.6.1985 n. 61.

Segretario

Gianfranco Zanetti

Mo. URB. 96...

L'Assessore alle Politiche per la Difesa e la Pianificazione del Territorio: Lavori Pubblici, Ciclo Integrato dell'Acqua, Viabilità e Urbanistica, Gaetano Fontana, riferisce:

"Il Comune di Vicenza dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3153 in data 14.6.1983, ha trasmesso alla Regione con nota 2761 in data 22.5.1996 il progetto di variante al Piano Regolatore Generale adottato con Deliberazione Consiliare n. 68 in data 8.3.1995.

La pubblicazione e il deposito di detta documentazione sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono state prodotte n. 6 osservazioni, cui il Comune ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 24 in data 26.3.1996. 4 osservazioni sono pervenute alla Giunta Regionale Veneto.

La variante al Piano Regolatore Generale è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con voti unanimi favorevoli dei 13 presenti aventi diritto al voto, e il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune, con parere n. 51 in data 25.2.1998".

La Seconda Commissione Consiliare in data 27.5.1998, ha espresso parere favorevole.

Preso atto delle considerazioni svolte nei citati pareri in merito alle problematiche suscitate dall'art. 49, comma 18, della Legge 27.12.1997 n. 449.

Ritenuto di poter provvedere all'approvazione dello strumento urbanistico nell'attesa dell'esito del giudizio instaurato dalla Regione del Veneto avanti alla Corte Costituzionale di impugnativa, fra l'altro dell'art. 49, comma 18 della Legge 27.12.1997 n. 449.

L'Assessore alle Politiche per la Difesa e la Pianificazione del Territorio: Lavori Pubblici, Ciclo Integrato dell'Acqua, Viabilità e Urbanistica, Gaetano Fontana, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'articolo n. 33

dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la legge regionale 27.6.1985, n. 61, e successive modifiche;

D E L I B E R A

- 1) di approvare con le modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45, L.R. 61/85, la variante al Piano Regolatore del Comune di Vicenza, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nei citati pareri della Commissione Tecnica Regionale e della Seconda Commissione Consiliare, che si allegano quali parti integranti del presente provvedimento, come composta da:
  - P.R.G. - Intero territorio comunale tav. A-B-C-D - scala 1:5000;
  - Fascicolo con individuazione degli errori grafici e relative correzioni delle planimetrie sopra elencate;

- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 8.5.1989, n. 14 art. 2.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato a voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Gianfranco Zanetti

IL PRESIDENTE  
On. Dott. Giancarlo Galan

( FIRMATO )

( FIRMATO )

SB/lS  
B35



DIPARTIMENTO PER LE FINANZE, I TRIBUTI E LA RAGIONERIA

Visto e assunto l'impegno di \_\_\_\_\_ sul cap. \_\_\_\_\_  C del bilancio di previsione per  
 R  
l'esercizio 19\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (art. 54 della l.r. 9 dicembre 1977, n. 72)

Venezia, \_\_\_\_\_

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e viene trasmessa in data odierna alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Veneto.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Venezia, \_\_\_\_\_

**NON SOGGETTA  
A CONTROLLO**



CONSIGLIO REGIONALE  
(VI Legislatura)

04777 02.GIU 98 0 00

UFFICIO REGIONALE DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Prot. n.215/0702

Rif. n. 4011 del 7.5.1998 - Rif. Giunta reg.le prot.2741/30156

OGGETTO: Comune di Vicenza. P.R.G. Variante.

AA.11.  
G

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE

Urbanistica  
Edilizia abitativa  
Trasporti  
Tranvie e linee automobilistiche  
Navigazione  
Porti  
Aeroporti  
Parchi

Venezia, 29 maggio 1998

Palazzo Ferro Fini - S.Marco, 2322 - tel 2701111

Al Signor PRESIDENTE  
del Consiglio Regionale

S E D E



La Seconda Commissione consiliare, nella seduta in data 27 maggio u.s., esaminato l'argomento indicato in oggetto, ha espresso all'unanimità (presenti e rappresentati i Gruppi consiliari Forza Italia, A.N., C.C.D., C.D.U., Verdi e il consigliere Campion del Gruppo consiliare P.D.S. - D.S.), parere favorevole in conformità a quanto enunciato dalla C.T.R. in data 25.2.1998, argomento n. 51.

Questa Commissione, quale organo consultivo, fa inoltre proprie le motivazioni della C.T.R. sez. Urbanistica in ordine alla possibilità di esprimere parere in presenza di uno strumento urbanistico trasmesso in Regione nel corso della vigenza del D.L. 25.3.96, n. 154 e pertanto soggetto alla disciplina dell'art. 49, comma 18, legge 27.12.1997, n. 449.

Distinti saluti.

Il Presidente  
ing. Carlo Costanzo

G.R.

2676

14 LUG. 1998

REGIONE DEL VENETO  
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE  
"Sezione Urbanistica"

Arg. n. 51 in data 25.2.1998

OMISSIS  
P A R E R E

OGGETTO: Comune di Vicenza.  
Piano Regolatore Generale - Variante.

PREMESSO CHE:

Il Comune di Vicenza è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3153 del 14.6.1983 e successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 68 in data 8.3.1995 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota 2761 del 22.5.1996.

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 6 (sei) osservazioni nei termini, debitamente controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 24 del 26.3.1996 e n. 4 (quattro) osservazioni direttamente alla Giunta Regionale e precisamente:

- 1) Parrocchia di S. Andrea Apostolo;
- 2) Parrocchia di S. Andrea Apostolo;
- 3) Vettori Enrico;
- 4) Forestan Almerino;
- 5) Rizzatto Francesco.

Si dà atto che è stata effettuata da parte del Servizio Amministrativo della Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali la verifica sulla completezza e regolarità formale della variante con le precisazioni di cui di seguito.

In data 23.3.1997; 24.6.1997; 13.11.1997; 3.12.1997 e sono pervenute ulteriori note integrative.

LA VARIANTE CONSISTE:

nella trasposizione cartografica del P.R.G. vigente su carta tecnica regionale a colori.

Durante la trasposizione si sono evidenziate le seguenti tematiche:

- A. non coincidenza tra zonizzazione e punti di appoggio;
- B. non coincidenza tra intervento previsto dal P.R.G. e intervento realizzato e identificabile sulla c.t.r.v., che risulta con un maggior grado di aggiornamento;



- C. riconoscimento del perimetro comunale anche tramite analisi catastale;
- D. ricalibratura delle fasce di rispetto stradali e fluviali rispetto a quanto descritto dall'art. 40 punto 6 delle N.T.A.;
- E. invariabilità dei perimetri degli strumenti urbanistici vigenti, in quanto tale variazione potrebbe indurre all'adeguamento della zonizzazione;
- F. diversità di rappresentazione nelle fasce di sovrapposizione del piano;
- G. nelle fasce di rispetto cimiteriale si è rilevata una non corrispondenza con quanto stabilito dal decreto di riduzione.

Tra tutte le casistiche sopra elencate la più frequente è stata quella di tipo A, che ha interessato una superficie di circa 10.0000 mq. con un saldo edificatorio positivo inferiore ai 5.000 mc. che rapportati alla grandezza della città analizzata, non risultano aver inciso sul dimensionamento del P.R.G. vigente.

Nella trasposizione cartografica è stata considerata e inserita la variante ai sensi della L.R. 24/85 adottata e nel frattempo approvata con D.G.R. n. 2103 del 10.6.1997.

Le note integrative sopra descritte si riferiscono a una elencazione di meri errori materiali di traduzione della variante cartografica.

#### CONSIDERAZIONE SULLA VARIANTE DI P.R.G.

La variante cartografica risulta di notevole complessità trattandosi di un capoluogo di provincia, lo stesso territorio era già stato oggetto di varianti al P.R.G. di tipo sostanziale come la variante ai sensi della L.R. 24/85 e la variante "servizi" o come varianti relative alla viabilità (L. 1/78, piste ciclabili, ecc.), pertanto la sovrapposizione delle variazioni pregresse al P.R.G. originario depositato hanno richiesto particolare attenzione in fase di adozione:

Successivamente sono state valutate e ritenute ammissibili le ulteriori precisazioni relative a meri errori di trasposizione o trasferimenti di varianti approvate raccolte in un apposito elenco. In particolare la maggior parte delle correzioni riguarda l'inserimento di piste ciclo-pedonali.

Dall'analisi di quanto sopra si ritiene condivisibile la proposta di variante con i relativi allegati, presentata, comprensiva delle integrazioni conseguenti alla correzione di meri errori materiali così come indicati dal Comune.

#### CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI:

Sono state presentate al Comune n. 6 osservazioni, una delle quali comprendente 27 punti, con problematiche diverse e n. 5 osservazioni sono pervenute direttamente alla Giunta Regionale.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute al Comune si concorda ampiamente con quanto controdedito dal Consiglio Comunale e nello specifico:

- A) si respingono le osservazioni nn. 3 - 4 - 6.3 - 6.4 - 6.6 - 6.10 - 6.14 - 6.15 - 6.16 - 6.17 - 6.20;
- B) si accolgono concordando con il Consiglio Comunale le osservazioni nn. 1 - 2 - 5 - 6.1 - 6.2 - 6.5 - 6.7 - 6.8 - 6.9 - 6.11 - 6.12 - 6.13 - 6.18 - 6.19 - 6.21 - 6.22 - 6.23 - 6.24 - 6.25 - 6.26 - 6.27.

Relativamente alle osservazioni pervenute direttamente alla Giunta Regionale si fanno le seguenti considerazioni:

2676 - 14 LUG. 1998

- n. 1) viene respinta in quanto non pertinente;
- n. 2) viene respinta in quanto non pertinente;  
(N.B. le oss. n. 1 e 2 sono uguali con medesimo argomento);
- n. 3) viene respinta in quanto la variante adottata mantiene la stessa descrizione del P.R.G. depositato e vigente;
- n. 4) si accoglie in quanto compresa nell'elenco degli errori materiali;
- n. 5) viene respinta in quanto la rilevazione considerata è inseribile nella tipologia A delle tematiche già considerate dalla variante e peraltro non è stata segnalata dal Comune come mero errore materiale.

#### PARTE AMMINISTRATIVA - ART. 49 L. 449/97

Come si evince dalla documentazione agli atti la variante oggetto della C.T.R. è stata trasmessa con nota n. 4504/94 del 26.4.1996 e ricevuta al Protocollo generale della Regione Veneto al n. 1886 del 3.5.1996.

Ora con l'art. 49, comma 18 della legge di accompagnamento alla finanziaria (Legge 27.12.1997 n. 449) il legislatore nazionale è intervenuto sulla questione disponendo:

“18. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell'applicazione da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previste dai decreti legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 2, comma 61 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di 180 giorni previsto per la formazione del silenzio - assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti legge”.

La variante del Comune di Vicenza è stata trasmessa nel corso della vigenza del D.L. 25.3.1996 n. 154 il quale disponeva (art. 5, comma 3) che l'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della Regione (...) avviene entro 180 giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che ha adottato e che decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una volta sola per motivate ragioni, i piani si intendono approvati.

La Regione non ha provveduto all'interruzione dal termine sopra riportato in quanto le integrazioni di documentazione sono state presentate spontaneamente dal Comune di Vicenza e pertanto il termine 180 giorno è comunque scaduto.

La variante al Piano Regolatore Generale come presentata dal Comune di Vicenza deve intendersi di conseguenza approvata per silenzio - assenso ai sensi dell'art. 49, comma 18 della l. 27.12.1997 n. 449.

Problematica pertanto è l'ammissibilità di un provvedimento come il presente che interviene con modifiche d'ufficio nei confronti di una variante oltre il termine tassativamente previsto

dalla legge per l'approvazione dello strumento urbanistico: la fattispecie potrebbe essere configurata quale "carenza di potere" da parte della Regione con ogni conseguenza a ciò connessa.

Tuttavia può essere precisato che, in senso stretto, la preclusione da parte della Regione opera nei confronti dell'atto di approvazione adottato dalla Giunta Regionale non essendo esclusa la possibilità di adozione di atti preparatori come l'esame da parte della C.T.R. che si conclude con un parere di carattere interno.

Oltre a quanto detto, non può essere considerato in primo luogo il fatto che la norma della finanziaria è stata oggetto di specifica impugnazione diretta avanti alla Corte Costituzionale da parte della Regione Veneto che in tempi relativamente brevi si pronuncerà sulla sua costituzionalità: orbene, nel caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma in questione verrà meno il fondamento normativa del silenzio - assenso con il riconoscimento del legittimo intervento regionale in sede di approvazione della variante del Piano Regolatore Generale di Vicenza.

In secondo luogo è pur vero che la variante oggetto del provvedimento è la trasposizione cartografica del piano Regolatore Generale del comune di Vicenza e delle varianti medio tempore approvate su carta tecnica regionale e che gli interventi d'ufficio effettuati si basano su meri errori di trasposizione o trasferimento di varianti approvate avvenute su segnalazioni del medesimo Comune di Vicenza; anche le modifiche approvate a seguito di osservazioni presentate al Comune ed accolte sono dirette alle correzioni di errori di trasposizione. E' evidente l'interesse dell'Amministrazione Comunale di Vicenza all'approvazione dello strumento così come proposto nel parere istruttorio evitando la restituzione dello strumento che costringerebbe il Comune alle riproposizioni di una nuova variante.

Infine è da rilevare, come innanzi esposto, che il parere reso dalla C.T.R. è di carattere interno e il provvedimento che spiega effetti all'esterno risulta essere la delibera di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Ora, in conseguenza dell'esito del giudizio avanti alla Corte Costituzionale è rimesso alla Giunta Regionale la definitiva pronuncia sull'approvazione dello strumento urbanistico di Vicenza in quanto:

- a) nel caso di pronuncia di incostituzionalità viene riconosciuto il legittimo intervento della Regione secondo l'interpretazione consolidata nel corso della vigenza dei decreti legge e pertanto potrà essere adottata la delibera di approvazione con il contenuto del parere della C.T.R.;
- b) nel caso la Corte Costituzionale riconosca la legittimità della norma della finanziaria, è preclusa alla Regione l'adozione di qualsiasi atto in merito alla variante in oggetto venendo di conseguenza meno il presente parere con la restituzione degli atti al Comune.

In considerazione di quanto sopra e in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, la condizione necessaria per l'esercizio delle funzioni consuntive da parte della C.T.R. sul caso in questione è che l'approvazione sia condizionata all'esito del giudizio di impugnativa diretta dell'art. 49, comma 18 della legge 27.12.1997, n. 449.

2676

14 LUG. 1998

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Regionale con n. 13 voti favorevoli dei presenti è del parere favorevole consultivo del rappresentante del Comune aventi diritto al voto,

**E' DEL PARERE**

che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vicenza sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 45 L.R. 61/85, intendendo il presente parere condizionato all'esito del giudizio di costituzionalità pendente innanzi alla Corte Costituzionale sull'art. 49, comma 18 L. 449/97 come sopra precisato nelle considerazioni contenute nella parte amministrativa e come composto da:

- P.R.G. intero territorio comunale tav. A- B- C - D scala 1:5000;
- Fascicolo con individuazione degli errori grafici e relative correzioni delle planimetrie sopra elencate;

Per quanto riguarda le osservazioni vale quanto detto nelle considerazioni.

Il Comune è incaricato della correzione grafica degli elaborati in funzione del fascicolo allegato (errori grafici) e alle osservazioni accolte.

Vanno vistati n. 5 elaborati.

**OMISSIS**

**IL SEGRETARIO**  
F.to MASSIMO MARZANO BERNARDI

**IL V. PRESIDENTE**  
(F.to LUIGI CHIAPPINI)

**COMMISSIONE TECNICA REGIONALE**  
« Sezione Urbanistica »

Per copia conforme all'originale  
consta di n. 3 fogli.

Venezia, li 9 - 3 - 98

**IL SEGRETARIO**

Dott. M. MARZANO BERNARDI

FB/sg

VICENZA.DOC